



Berna, 26 settembre 2025

Destinatari:

i Governi cantionali

Modifica della legge sulle banche e dell'ordinanza sui fondi propri (copertura delle partecipazioni estere con capitale proprio della casa madre di banche di rilevanza sistemica): indizione della procedura di consultazione

Onorevole Presidente,
Onorevoli Consiglieri di Stato,

Il 26 settembre 2025 il Consiglio federale ha incaricato il Dipartimento federale delle finanze (DFF) di svolgere presso i Cantoni, i partiti politici, le associazioni mantello nazionali dei Comuni, delle Città e delle regioni di montagna, le associazioni mantello nazionali dell'economia e gli ambienti interessati una procedura di consultazione relativa alla modifica della legge sulle banche e dell'ordinanza sui fondi propri (copertura delle partecipazioni estere con capitale proprio della casa madre di banche di rilevanza sistemica).

La consultazione si concluderà il **9 gennaio 2026**.

Il Consiglio federale e la Commissione parlamentare d'inchiesta (CPI) hanno analizzato ampiamente la crisi di Credit Suisse, individuando nell'ambito del rapporto del Consiglio federale del 10 aprile 2024 sulla stabilità delle banche e del rapporto della CPI del 17 dicembre 2024 diverse lacune nel dispositivo «too big to fail». La copertura soltanto parziale delle partecipazioni in filiali estere con capitale proprio della casa madre di banche di rilevanza sistemica è una di queste. Per porvi rimedio, il 6 giugno 2025 il Consiglio federale ha adottato un parametro di riferimento, in base al quale in futuro le banche di rilevanza sistemica dovranno dedurre integralmente dai fondi propri di base di qualità primaria della casa madre svizzera il valore contabile delle partecipazioni detenute in filiali estere. A tal fine ha incaricato il DFF di elaborare entro fine ottobre 2025 un progetto a livello di legge da porre in consultazione per l'attuazione di tale parametro di riferimento.

Attualmente le partecipazioni in filiali estere sono finanziate in ampia parte dalla casa madre delle banche di rilevanza sistemica con capitale di terzi. In caso di perdita del valore contabile della partecipazione o di vendita di una filiale estera al di sotto del valore contabile, ogni perdita di valore pari a 1 dollaro statunitense (USD) registrata sulle valutazioni delle filiali estere comporta per la casa madre una riduzione dei fondi propri di base di qualità primaria della stessa entità. Dal momento che la casa madre ha riservato per questo rischio solo circa 0,45 dollari statunitensi di fondi propri di base di qualità primaria, dovrà attingere a ulteriori 0,55 dollari statunitensi di fondi di questo tipo destinati alla copertura dei rischi della propria attività operativa, che quindi non saranno più disponibili per lo scopo in origine previsto. Considerato che solo i



fondi propri di base di qualità primaria assorbono direttamente le perdite, le perdite di valore su partecipazioni in filiali estere incidono sulla quota di fondi propri di base di qualità primaria (quota CET1) della casa madre. Nel caso di Credit Suisse non è quindi stato possibile attuare importanti misure di gestione della crisi – per esempio la cessione di attività estere – perché così facendo la casa madre svizzera non sarebbe più stata in grado di adempiere le esigenze in materia di fondi propri.

L'obiettivo del progetto è far sì che le rettifiche del valore contabile delle filiali estere durante il normale andamento delle attività non si ripercuotano più sulla dotazione di capitale prudenziale della casa madre di banche di rilevanza sistemica con sede in Svizzera. Si rafforzano in tal modo la capacità d'azione strategica autonoma e la resilienza di tali banche di fronte a perdite di valore su partecipazioni in filiali estere nella fase di stabilizzazione di una crisi. A tal fine il progetto prevede che, in futuro, le banche di rilevanza sistemica deducano integralmente il valore contabile delle loro partecipazioni in filiali estere dai fondi propri di base di qualità primaria della casa madre in Svizzera; ciò equivale a coprire integralmente tali partecipazioni con fondi propri di base di qualità primaria. Unitamente a questa misura, il Consiglio federale presenta anche una proposta per l'attuazione della raccomandazione numero 4 del rapporto della CPI.

Vi invitiamo a esprimervi in merito alla modifica della legge, dell'ordinanza e riguardo al relativo rapporto esplicativo entro il **9 gennaio 2026**.

La documentazione relativa alla consultazione è disponibile all'indirizzo: [Procedure di consultazione in corso \(admin.ch\)](https://www.admin.ch/gov/de/consultation).

Per consentire alle persone disabili di accedere ai pareri pervenuti, vi invitiamo a trasmetterci il vostro parere **elettronicamente, in formato PDF e Word** (solo quest'ultimo formato ci consente infatti di rendere i testi accessibili alle persone disabili), entro il termine indicato, al seguente indirizzo e-mail:

vernehmlassungen@sif.admin.ch

Per domande e ulteriori informazioni sono a vostra disposizione Bettina Stähli (tel. +41 58 462 53 46, bettina.staehli@sif.admin.ch) e Vera Imfeld (tel. +41 58 463 00 16, vera.imfeld@sif.admin.ch).

Vogliate gradire, gentili Signore e Signori, i nostri migliori saluti.

Karin Keller-Sutter

Consigliera federale